

Repertorio n. 80363

Raccolta n. 27712

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno 19 (diciannove) dicembre 2017 (duemiladiciasette), in Venezia-Zelarino, presso il Centro Cardinal Urbani, Via Visinoni n. 4/C, alle ore diciotto e minuti dieci.

Innanzi a me **STEFANO BANDIERAMONTE**, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

E' PRESENTE

il Presidente Brunello Giorgio nato a Venezia (VE) il 16 settembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea straordinaria del "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Venezia ONLUS" denominato anche come "CAVV" con sede in Venezia-Mestre (VE), Via A. L. Muratori n. 3, Codice Fiscale 90067280272, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica Statuto CAVV;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Lo stesso mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di Statuto e per unanime designazione degli intervenuti il Presidente.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono state osservate tutte le formalità preliminari necessarie per la costituzione della presente assemblea;
- la presenza, in proprio e per delega, degli associati indicati nel foglio presenze che, sottoscritto dal Presidente, verrà conservato negli atti dell'Associazione;
- che il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti componenti:

BRUNELLO	GIORGIO	Presidente	BRNCRG52P16L736H
URLANDO	CLARA	Vice Presidente	RLNCLR48P64G224P
MARCHI	MONICA	Segretaria	MRCMNC66C41L736U
TOMAELO	IVO	Tesoriere	TMLVIO37T27F241P
PIVETTA	BRUNO	Consigliere	PVTBRN45H04G914H
MORAS	GIANNA	Consigliere	MRSRNN47A64F770S
SCARPA	ROBERTO	Consigliere	SCRRTT61P03L736I
FLABOREA	LUCIANA	Consigliere	FLBLCN46A54C950I

Registrato a Venezia 2
il 20/12/2017
al n° 16532 Serie 1T
€ 245,00



Stefano Bandieramonte
NOTAIO

PIAZZI EDMONDO Consigliere PZZDND46S21D548P

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo tutti i componenti ad eccezione del Consigliere Pivetta Bruno;
- la presenza per il Collegio dei Revisori dei Conti di tutti i componenti ad eccezione del Revisore Rigutto Federico;
- = che è stata effettuata a cura del Presidente la verifica delle deleghe alle norme di legge e di statuto, deleghe che saranno conservate negli atti dell'Associazione;
- che nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno,

dichiara:

validamente costituita l'assemblea straordinaria giusta quanto previsto dallo statuto in vigore ed apre la discussione sull'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prendendo la parola in primo luogo il Presidente illustra i motivi per cui si rende opportuno approvare un nuovo testo di statuto completamente modificato anche con riferimento alla numerazione degli articoli. Egli si sofferma poi sui motivi che inducono a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica precisando che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Veneto. Poiché l'ente è stato costituito solo con scrittura privata, naturalmente regolarmente registrata, il Presidente chiarisce che, come indicato dagli enti preposti, si "ricostituisce" l'associazione con "trasformazione" per atto pubblico e adozione del testo aggiornato dello statuto sociale a seguito delle modifiche che vengono proposte all'assemblea al fine di adeguarlo alle esigenze della vita associativa e renderlo conforme alle normative, in funzione della richiesta del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (artt. 1 e 7 del DPR 361/2000). Infine il Presidente dà atto che gli attuali consigli direttivi e gli attuali Organi di Revisione Cavv e Csv rimarranno in carica anche dopo la modifica del presente statuto fino a nuova assemblea elettiva o fino alla naturale scadenza del mandato;

Il Presidente infine dà atto che copia del testo di statuto di cui si propone l'approvazione, viene dato in visione a tutti gli intervenuti.

Si apre a questo punto la discussione con interventi di alcuni associati relativi al contenuto dell'articolo 5 del testo di statuto di cui si propone l'approvazione.

Nessun altro prendendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

DELIBERAZIONE

"L'assemblea dell'ente, udita la relazione del Presidente,

DELIBERA QUANTO SEGUE:

--- di prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente in ordine al riconoscimento giuridico da richiedere;

- di approvare un nuovo testo di statuto completamente modificato anche nella numerazione degli articoli e precisamente il testo di statuto dato in visione a tutti gli intervenuti;
- di dare mandato al Presidente per compiere ogni attività e sottoscrivere ogni atto/documento anche di carattere fiscale, utile, opportuno, e/o necessario nonchè di dare mandato al Presidente di compiere gli adempimenti previsti ai fini della richiesta di accreditamento del CAVV-CSV di Venezia presso gli organi competenti senza che nessuno possa eccepire carenza di mandato;
- di prendere atto, per quanto necessario, che viene mantenuta la composizione attuale dei due consigli direttivi Cavv e Csv fino alla prossima assemblea elettiva o fino alla naturale scadenza di mandato;
- di prendere atto, per quanto necessario, che viene mantenuta la composizione attuale degli Organi di Revisione Cavv e Csv fino alla prossima assemblea elettiva o fino alla naturale scadenza di mandato;
- di autorizzare tutti gli Enti, Uffici Pubblici e/o Privati, Banche, Istituti di Credito, persone fisiche e giuridiche a volturare (se necessario) beni mobili, contratti, polizze, documenti ed altro in ditta all'Ente con la nuova denominazione a semplice esibizione del presente atto;
- di delegare il Presidente a compiere ogni adempimento conseguente a quanto deliberato anche se del caso delegando singole attività, nulla escluso od eccettuato ed in particolare ad apportare allo statuto ogni modifica eventualmente richiesta dalla Regione per l'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica senza la necessità di convocare nuovamente l'assemblea

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità dei presenti.

PROCLAMAZIONE RISULTATI E CHIUSURA ASSEMBLEA

Viene allegato sotto la lettera "A" lo statuto nella sua redazione aggiornata, della cui lettura sono stato dispensato.

Il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per otto facciate, ho dato lettura all'intervenuto che lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti cinquanta.

FIRMATO: Giorgio BRUNELLO

STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)



Allegato A

al n. 80363 di repertorio

e al n. 27712 di raccolta

STATUTO

COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA – CSV DI VENEZIA

Art. 1 Denominazione e sede e durata

È costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del codice civile, l'Associazione denominata:
"Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia – Csv di Venezia", di seguito indifferentemente denominato **CAVV-CSV di Venezia Organizzazione di volontariato (oppure ODV)**.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera nel territorio della Regione Veneto.

L'Associazione ha la propria sede legale in Mestre - Venezia, via A.L. Muratori n. 3.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in accordo con la legislazione vigente in materia.

L'Associazione si ispira alla Carta dei Servizi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed è per sua natura e finalità, democratica, apolitica, apartitica, acconfessionale e promuove la parità di genere tra le associate e all'interno dei propri organi rappresentativi.

Art. 3 Finalità e attività

Fermo restando l'autonomia degli associati, il CAVV-CSV di Venezia ha le seguenti funzioni e compiti:

- a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore;
- b) Misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti;
- c) Al fine di perseguire le sopra indicate finalità, il CAVV-CSV di Venezia si propone di continuare a gestire il Centro Servizio di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia



come da delibera n. 4 del 27/01/1997 del Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della L. 11.08.1991 n. 266, del D.M. 21/11/1991 e della L.R. 18.01.1991 n. 1

- d) Nell'ambito della distribuzione territoriale delle competenze dei Centri di Servizio del Volontariato nella Regione Veneto, il CAVV-CSV di Venezia potrà assumere competenze di gestione di ambiti territoriali anche al di fuori dell'area territoriale della Città Metropolitana di Venezia ove necessario;
- e) L'Associazione oltre ad operare all'interno della Città Metropolitana di Venezia, potrà attivare intese e rapporti di collaborazione ed assistenza con altri Centri di Servizio per il Volontariato operanti all'interno della Regione Veneto;
- f) Rappresentare tutti i Soci aderenti nei confronti degli Enti pubblici e privati garantendo la presenza del Volontariato all'interno del Terzo Settore;
- g) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- h) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
- i) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- j) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come

interlocutore autorevole e competente;

- k) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - l) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
 - m) promuovere e sviluppare attività di controllo, anche sotto forma di auto-controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
 - n) Svolgere ogni altra attività che si renda necessaria per la realizzazione dei fini statuari
- L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti amministrativi di ogni-livello, attraverso la stipula di apposite convenzioni, o con altro strumento riconosciuto dalla legge, oltre alla partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4 – Soci

Possono aderire al CAVV-CSV di Venezia:

- tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 40/93 che hanno sede nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, compresi i Coordinamenti di Associazioni territoriali o di settore, quando per Statuto e per attività, alle stesse si possa riconoscere condivisione e comunanza dei principi di carattere giuridico ed etico, richiamati dal presente Statuto;
- Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;
- Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.

Il CAVV-CSV di Venezia della Città Metropolitana di Venezia si compone di un numero illimitato di associate.

L'ammissione al CAVV-CSV di Venezia è deliberata dal Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed



annotata nel libro degli associati tenuto in forma libera e/o altro supporto informatico disposto o concesso dalla legge.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota associativa è annuale, intransmissibile, non rivalutabile, non frazionabile, e non dà alcun diritto sul patrimonio del CAVV-CSV di Venezia.

In ogni caso il numero degli associati enti del Terzo settore o senza scopo di lucro diversi dalle organizzazioni di volontariato non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 Diritti e Doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Nelle
intern

a)

b)

c)

I diritti

La qua
autonc

La qual
L'Assoc
mediar
ha effe
L'assoc

L'esclus
dell'int

L'Assoc
somme
svolta

Venezi:

Nelle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo (o Organo di Amministrazione) e di controllo interno dell'ente, sono necessarie le seguenti prescrizioni:

- a) L'attribuzione della maggioranza dei voti, in ciascuna Assemblea, alle Organizzazioni di Volontariato;
- b) Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppo minoritario di associati, è previsto che nessuna organizzazione singola (né rete o federazione, né organizzazioni appartenenti alla stessa filiera) possa esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) e degli altri organi sociali.
- c) Misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CAVV-CSV di Venezia. A tale scopo uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

I diritti di partecipazione al CAVV-CSV di Venezia non sono trasferibili.

Art. 6 Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 7 Esclusione dei soci

La qualità di associato si perde per cessazione, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere in qualunque momento dal CAVV-CSV di Venezia, comunicandolo mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione), e il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'Associazione che, per qualsiasi motivo, ha perso la qualità di associata, non può richiedere le somme che ha corrisposto a titolo di iscrizione, o a titolo di altro contributo connesso all'attività svolta o alla sua partecipazione a progetti e non ha alcun diritto sul patrimonio del CAVV-CSV di Venezia.



E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

Art. 8 Organi sociali

Sono organi sociali del CAVV-CSV di Venezia:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- Organo di Revisione (eventuale)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del CAVV-CSV di Venezia dell'Associazione adeguatamente documentate.

Art. 9 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci del CAVV-CSV di Venezia ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, ecc. spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione, o tramite qualsiasi altro strumento di comunicazione mediatica (sito, social network...).

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Ciascun associato ha un voto, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.

L'attribuzione della maggioranza dei voti, in ciascuna Assemblea, spetta alle Organizzazioni di Volontariato, secondo il meccanismo del voto ponderato, disciplinato nel Regolamento.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiori a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiori a cinquecento.

In particolari circostanze può essere previsto il voto in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega, fissata in un giorno almeno successivo a quello della prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari e altri regolamenti per il funzionamento dell'organizzazione;
- deliberare sull'esclusione di un socio;
- deliberare sull'importo della quota sociale annua;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto del CAVV-CSV di Venezia con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione del CAVV-CSV di Venezia nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art 12 Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) è formato da un numero dispari di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un numero massimo di ulteriori due mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione), nonché il divieto per la stessa persona, di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) per più di nove anni.

Gli amministratori devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati, dagli altri ETS associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 - ter del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) vengano a mancare, il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti nelle ultime elezioni che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)

Nel caso che la graduatoria venga esaurita, alla prima Assemblea ordinaria utile si provvederà alla nomina del consigliere o dei consiglieri mancanti scelto tra le associazioni iscritte.

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) viene convocato dal Presidente mediante

avviso

Il Con

a)

b)

c)

d)

Di og

verb:

Il Pre

l'estr

Il Pr

scac

la m

Alm

l'ele

Il Pr

svo

Diri

Il A

imj

L'C

ac

de

di

L'c

avviso scritto almeno 7 giorni prima della data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) ha i seguenti compiti:

- a) Nominare, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) Nominare tra i suoi componenti su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere i quali possono essere rappresentati dalla stessa persona;
- c) Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- d) Approvare le Convenzioni tra l'Associazione ed altri enti, associazioni, istituzioni e privati.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) deve essere redatto apposito verbale dal Segretario, nominato all'inizio della seduta.

Art. 13 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione), svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed in caso di accreditamento del CAVV-CSV di Venezia come CSV, si prevede alla nomina di un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione).

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di correttezza

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Organo di Revisione Legale dei Conti

Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente, sarà nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.16 Consiglio di Gestione CSV

Il Consiglio di Gestione CSV è nominato qualora il Coordinamento gestisca il Centro di Servizio per il Volontariato ed è formato da sette componenti:

- il Presidente del CAVV-CSV di Venezia che lo presiede;
- cinque consiglieri del Consiglio Direttivo;
- un componente nominato da altro ente.

I cinque consiglieri del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) saranno nominati in base al maggior numero di preferenze ottenute nella elezione quali componenti del Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione). In caso di parità di preferenze dell'ultimo prevarrà l'elezione del Consigliere più giovane.

Il Consiglio di Gestione CSV dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione).

Il Consiglio di Gestione CSV. si riunisce su iniziativa del Presidente o quando allo stesso sia fatta richiesta da almeno tre componenti, con convocazione scritta o tramite posta elettronica, spedita almeno 8 giorni prima della riunione stessa.

Di ogni seduta è redatto verbale.

Le riunioni del Consiglio di Gestione CSV sono valide con la presenza di almeno 5 componenti/e in carica; le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Al Consiglio di Gestione CSV in conformità agli orientamenti del CAVV-CSV di Venezia, spettano:

- a) la gestione delle attività del Centro di Servizio in ottemperanza alla normativa vigente in materia;
- b) la valutazione, il coordinamento, il parere ed il successivo invio al Comitato di Gestione, dei progetti presentati al Centro di Servizio dalle Organizzazioni di Volontariato della Città Metropolitana di Venezia.

Art. 17 Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione che ammonta ad €. 20.000,00, dei quali €. 10.000,00 destinati a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore di terzi che instaurino rapporti con il CAVV-CSV di Venezia;
- 2) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti o donazioni;
- 3) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- 4) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 18 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo finanziamento da:

- 1) Quote associative;
- 2) Contributi pubblici e privati;
- 3) Donazioni e lasciti testamentari;
- 4) Rendite patrimoniali;
- 5) Attività di raccolta fondi;
- 6) Rimborsi da convenzioni;



7) Ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 19 Bilancio d'esercizio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi della normativa vigente e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 21 Convenzioni

Le convenzioni tra il CAVV-CSV di Venezia ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione) che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede del CAVV-CSV di Venezia.

Art. 22 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 23 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa vigente.

Art.24 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.25 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 26 Liquidazione e devoluzione del Patrimonio


Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti aventi finalità uguali o analoghe operanti nel territorio secondo le disposizioni di legge in materia.

Art. 27 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Giorgio Brunello



La presente copia composta di n. OTTO fogli
è conforme all'originale munito delle prescritte firme
Si rilascia per GLI USI CONSENTITI IN CARTA LIBERA
Venezia, 20 DICEMBRE 2017

